Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° luglio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 26 marzo 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963
registro n. 35 Difesa-Esercito, foglio n. 10

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con il decreto in testa a ciascuno indicato:

Regio decreto 22 marzo 1913 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine: 538, 511), registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159:

CASTRATI Alberto, da Firenze, sergente;

GIANNOTTI Francesco, da Trani (Bari), sergente maggiore.

Regio decreto 29 maggio 1913 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa 24, pagina 516), registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1913, registro n. 44, foglio n. 124:

« BANDIERA » del Corpo di commissariato.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 81, pagine: 4624, 4640, 4643, 4644), registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 342:

BARRILE Girolamo, da Licata (Agrigento), sottotenente;

GUERRINI Giovanni, da Cervia (Ravenna), maresciallo;

LURASCHI Benesperando, da Napoli, capitano;

MARCIANI Giovanni, da Mercato San Severino (Salerno), capitano.

Decreto luogotenenziale 15 ottobre 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 92, pagina 5427), registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1916, registro n. 23, foglio n. 6.

IZZI Osvaldo, da Roccasecca (Frosinone), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 100, pagina 6106), registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1916, registro n. 28, foglio n. 43.

STEINER Pietro, da Arpino (Caserta), tenente.

Decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 106, pagina 6582), registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1916, registro n. 29, foglio n. 70.

FESTINI Damiano, da Comelico Superiore (Belluno), caporale.

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 4, pagina 381), registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32, foglio n. 1:

ZAMPINI Fulgenzio, da Adria (Rovigo), tenente;

TABOGA Ferdinando, da Venezia, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 15 marzo 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 23, pagina 1786, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1917, registro n. 41, foglio n. 4:

RIZZO Cosimo, da Maglie (Lecce), carabiniere.

Decreto luogotenenziale 19 aprile 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 31, pagine: 2678, 2685, 2698, 2701), registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1917, registro n. 45, foglio n. 146:

BELFI Giovanni Maria, da Vodo di Cadore (Belluno), caporal maggiore;

DE MATTEIS Vincenzo, da Nardò (Lecce), tenente;

MONTANARI Valentino, da Padova, sottotenente;

PALLAVICINO Gioacchino, da Gavi (Alessandria), appuntato artiglieria.

Decreto luogotenenziale 2 agosto 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 60, pagine 5118, 5136), registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1917, registro n. 56, foglio n. 300:

FOSSA Giuseppe, da Castel Rocchero (Asti), sottotenente;

SAGLIANI Zefferino detto Rino, da Busseto (Parma), soldato.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 68, pagine: 5769, 5783), registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59, foglio n. 292:

MURAN Luigi, da Montereale Valcellina (Udine), soldato;

VENTURI Luigi, da Urbania (Pesaro), soldato.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 3, pagine: 248, 250, 259, 271), registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75, foglio n. 2:

AMODEO Liborio, da Alcamo (Trapani), aspirante ufficiale;

BENEDETTI Ettore, da Sappada Cadore (Belluno) sottotenente;

FONTANA Antonio, da Arcisate (Como), sottotenente;

RUBINO Oreste, da Torella dei Lombardi (Avellino), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 15, pagina 1269), registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80, foglio n. 264:

PACISCOPI Omero, da S. Giovanni Valdarno (Firenze), soldato.

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 40, pagina 3239), registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 93, foglio n. 230:

CRESCIMANNO Giulio, da Palermo, sottotenente.

Regio decreto 31 ottobre 1920 (Bollettino ufficiale 1920, dispensa 86, pagina 4950), registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1920, registro n. 187, foglio n. 19:

« BANDIERA » del Corpo di Commissariato.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(5705)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1963.

Approvazione del progetto di massima dei lavori di costruzione del nuovo mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli di Reggio Emilia, con le osservazioni e la raccomandazione espresse dai Consigli superiori dei lavori pubblici e della sanità.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Esaminato il progetto di massima dei lavori di costruzione del nuovo mercato all'ingrosso ortofrutticolo di Reggio Emilia, presentato dalla Società per azioni « Mercato all'ingrosso prodotti ortofrutticoli e frigoriferi conservazione frutta e verdura » di Reggio Emilia:

Visto il parere favorevole all'approvazione del progetto anzidetto espresso in data 13 novembre 1962, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici subordinatamente alla definizione della regolarizzazione dell'area agli effetti del piano regolatore generale ed alle osservazioni contenute nei considerando di cui al parere stesso;

Visto il parere favorevole espresso in data 28 novembre 1962 dal Consiglio superiore di sanità con la raccomandazione che la casa del custode sia costruita all'esterno dello stabilimento o nelle immediate adiacenze dell'entrata:

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Decreta:

Il progetto di massima dei lavori di costruzione del nuovo mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Reggio Emilia, presentato dalla Società per azioni « Mercato all'ingrosso prodotti ortofrutticoli e frigoriferi conservazione frutta e verdura », di Reggio Emilia, è approvato subordinatamente alla definizione della regolarizzazione dell'area destinata al complesso del mercato stesso agli effetti del piano regolatore generale e con le osservazioni e la raccomandazione espresse dai Consigli superiori dei lavori pubblici e della sanità con i pareri favorevoli, rispettivamente, del 13 e 28 novembre 1962, allegati al presente decreto.

Roma, addì 20 febbraio 1963

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

(6173)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1963.

Approvazione del regolamento adottato dal comune di Sale Marasino per la disciplina della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631:

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato del comune di Sale Marasino (Brescia) adottato dal Consiglio comunale di Sale Marasino con deliberazione n. 478 del 15 aprile 1962;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato del comune di Sale Marasino, adottato dal Consiglio comunale di Sale Marasino con deliberazione n. 478 del 15 aprile 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 4 aprile 1963

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

COMUNE DI SALE MARASINO (BRESCIA)

Regolamento comunale per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato, non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali

della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle vigenti norme generali in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera dal confine di Sulzano a quello di Marone entro m. 150 dalla riva, la velocità per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4, non deve superare il limite di 10 km. ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili, quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, i natanti della Polizia, della Guardia di finanza e dell'Ispettorato di porto, quelli adibiti a servizio pubblico di linea e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, in conto proprio e per conto di terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistono appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività, è consentita la partenza dello sciatore dalla riva, sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti, destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti, l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motore fuori bordo e utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite negli eventuali specchi d'acqua delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche.

Art. 8.

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena approvato dalla Giunta provinciale amministrativa.

Roma, addì 4 aprile 1963

Visto, *il Ministro per i trasporti*
MATTARELLA

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(6149)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1963.

Autorizzazione alla Società per azioni « Docks Consorzio Como » ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Como-Camerlata.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1948, con il quale la Società a responsabilità limitata Docks Consorzio Como, con sede in Como, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Como-Camerlata, via Scalabrini, un Magazzino generale per merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1960, con il quale la predetta Società è stata autorizzata ad ampliare il Magazzino generale;

Vista la copia dell'atto n. 30362 in data 11 settembre 1961, a rogito notaio dott. Giorgio Giuriani, concernente la trasformazione della « Docks Consorzio Como - Società a responsabilità limitata », in « Docks Consorzio Como - Società per azioni »;

Vista l'istanza, con la quale la Società per azioni Docks Consorzio Como ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare ulteriormente il proprio Magazzino generale utilizzando locali contigui di recente costruzione;

Visti i documenti trasmessi a corredo della suddetta istanza;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta della Società, espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Como con la deliberazione n. 98, in data 1° febbraio 1962;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Docks Consorzio Como — già Società a responsabilità limitata — con sede in Como, è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale da essa gestito in Como-Camerlata, via Scalabrini 62/64, utilizzando locali contigui di recente costruzione, contrassegnati con i numeri 113, 114, 115, 116 e 117 nelle planimetrie e meglio descritti nella perizia d'idoneità, allegate alla istanza di cui alle premesse.

Nei suddetti locali possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei citati locali, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

Art. 3.

La misura della cauzione dovuta dalla Società per azioni Docks Consorzio Como per l'esercizio del Magazzino generale, già stabilita in L. 2.000.000 (duemilioni) con decreto ministeriale 11 febbraio 1956, è determinata in L. 5.000.000 (cinquemilioni), salvo successive determinazioni.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Como è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1963

p. Il Ministro per l'industria e per il commercio
GASPARI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(6208)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1963.

Variazione dell'inquadramento, la iscrizione e la radiazione dalla tariffa di vendita italiana di alcune marche di tabacchi lavorati esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro in data 26 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1962, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 106, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere, in base alle quote richieste dai fornitori, alla variazione dell'inquadramento di alcuni tipi di tabacchi lavorati esteri, nonchè alla iscrizione di altri, nelle classificazioni dei prezzi di tariffa di cui alle tabelle annesse ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 e 22 novembre 1962, n. 1592;

Considerato che occorre provvedere altresì alla radiazione dalla tariffa di vendita di altri tipi di prodotti:

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle *B*, *C* ed *E* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 tenuto conto della sostituzione della tabella *E* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, i seguenti tipi di tabacchi lavorati di produzione estera, già iscritti in tariffa, sono inquadrati nei prezzi a fianco di ciascuno indicati:

TRINCIATI
(tariffa per l'inquadramento ed agli effetti doganali)

Olandesi:

Zephir, (20 buste da gr. 45 ciascuna): Lit 9.500 il kg. reale più dazio sul peso reale;

Kilt Mixture, (20 buste da gr. 50 ciascuna): Lit. 9.250 il kg. reale più dazio sul peso reale;

Clan, (20 buste da gr. 50 ciascuna): Lit. 9.250 il kg. reale più dazio sul peso reale;

Schipper's Special, (20 buste da gr. 45 ciascuna): Lit. 9.250 il kg. reale più dazio sul peso reale;

Amphora, (20 buste da gr. 45): Lit. 9.000 il kg. più dazio sul peso reale.

SIGARI

Olandesi:

Extra Senoritas, (200 pezzi da gr. 3,1 ciascuno): Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale.

SIGARETTE

Tedesche:

Windsor (filter), Lit. 19.500 il kg. convenzionale più dazio;

Astor Filter, Lit. 19.500 il kg. convenzionale più dazio,

Gelbe Sorte, Lit. 19.000 il kg. convenzionale più dazio;

Lord Extra, Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio;

Smart Export (Filter), Lit. 17.500 il kg. convenzionale più dazio;

Overstolz, Lit. 17.500 il kg. convenzionale più dazio;

H. B. Kronen Filter, Lit. 17.500 il kg. convenzionale più dazio;

Peter Stuyvesant, Lit. 17.500 il kg. convenzionale più dazio;

Collie 62 Filter, Lit 17.500 il kg. convenzionale più dazio;

Ernte 23 Filter, Lit 17.500 il kg. convenzionale più dazio;

Life, Lit 17.500 il kg. convenzionale più dazio;

Reval, Lit. 17.500 il kg. convenzionale più dazio;

Jonny Filter, Lit. 17.500 il kg. convenzionale più dazio;

Peer Export Filter. Lit 17.400 il kg. convenzionale più dazio.

Olandesi:

Muratti's Ariston Filter, Lit. 20.000 il kg. convenzionale più dazio;

Muratti's Ariston, Lit. 20.000 il kg. convenzionale più dazio;

Players N C Medium, Lit 19.000 il kg. convenzionale più dazio;

Senior Service, Lit 19.000 il kg. convenzionale più dazio;

Amigo King Size (Filter), Lit. 14.500 il kg. convenzionale più dazio;

Roxy, Lit. 13.000 il kg. convenzionale più dazio;

Silky Brand American, Lit 10.500 il kg. convenzionale più dazio.

Belghe-Lussemburghesi:

Laurens Vert Filtra, Lit. 20.000 il kg. convenzionale più dazio;

Newport (Long Size Filter), Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio;

Convoy, Lit. 16.500 il kg. convenzionale più dazio;

Start King Size Filter, Lit. 15.500 il kg. convenzionale più dazio;

Sprint Filter, Lit. 14.000 il kg. convenzionale più dazio.

Belga, Lit. 12.500 il kg. convenzionale più dazio;

Amadis Superfiltre, Lit. 12.500 il kg. convenzionale più dazio;

Amadis, Lit. 11.500 il kg. convenzionale più dazio.

Art. 2.

Nella classificazione stabilita dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, le seguenti nuove marche di sigarette estere sono inquadrate nel prezzo di tariffa a fianco indicato:

Provenienza Paesi terzi e C.E.E.:

Inglesi: Craven « A » King Size Filter, Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio;

Belghe: Craven « A » cork tipped, Lit. 18.750 il kg. convenzionale più dazio.

Art. 3.

I seguenti tipi di tabacchi lavorati di produzione estera sono radiati dalla tariffa di vendita in Italia:

TRINCIATI

Tedeschi: Golden Mixture - Mister's - Scotch Mixture.

Olandesi: Taba - Pick Up - John G.

SIGARI

Tedeschi: Schondel - Toga - Imperial - Aska Rot - Cabinet 30 - Aska 440 - Isla de Cuba - Aristokrat - Dolores.

Olandesi: Panatellas.

Belgi-Lussemburghesi: Cachet Rouge - Vieil Anvers de Luxe.

Cubani: Chicos.

SIGARETTI

Tedeschi: Ringeltaubschen.

SIGARETTE

Olandesi: Prince de Monaco K.S.F. - Montecarlo - Montecarlo Filter.

Belghe Lussemburghesi: Start - Start K.S.

Svizzere: Laurens orange Superfiltra.

Inglesi: Craven « A » - Craven « A » Filter L. S. - White Horse.

Americane: Parliament Hi Fi - Oasis Filter K.S.

E' radiata altresì dalla tariffa di vendita la marca di produzione italiana: MEC.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1963

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1963
Registro n. 12 Monopoli, foglio n. 79. — MONACELLI

(6274)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1963.

Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura ai fini degli assegni familiari in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, per i lavoratori dell'industria e del commercio, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Avellino è determinato come segue:

1° piatto	L.	25
2° piatto	»	30
pasto con due piatti	»	55

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(6212)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1963.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Novara-Valsesia » ricadente nel territorio provinciale di Novara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Novara tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Novara-Valsesia »;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile (Sezione strade e traffico) di Novara in data 2 aprile 1963;

Vista la relazione del Servizio tecnico della Direzione generale della viabilità ordinaria e NN. CC. FF. (Ispettorato generale circolazione e traffico), con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Novara, con l'avvertenza che la strada provinciale « Novara-Valsesia » perda il diritto di precedenza prima dell'intersezione con la Statale n. 142, per riacquistarlo subito dopo;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale sopra elencata e nel tratto specificato ricadente nella provincia di Novara;

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Novara fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » ovvero, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto all'incrocio » (integrati dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « STOP »);

b) sulla strada a precedenza i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » integrati dal segnale di identificazione strade, di cui alla fig. 102-*C* del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza, e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6171)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.
Classificazione fra le provinciali di sette strade in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014,

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1960, n. 26638, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Venezia e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso,

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti sette strade:

1) strada San Donà di Piave-Grassaga verso Cessalto	km.	6,500
2) strada comunale Mirano-Pianiga .	»	5,300
3) strada comunale Noventa di Piave-Cessalto	»	5,500
4) strada comunale Fossalta di Piave-Monastier	»	1,800
5) strada comunale Gruaro-Stesto al Reghena	»	1.200
6) strada Staffolo di Mezzo-Ceggia-Cessalto	»	8,300
7) strada comunale Ponte Crepaldo-Torre di Mosto-Prà di Levada	»	13,850
Totale . . .	km.	42,450

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Vista la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Venezia in data 24 maggio 1963, n. 13432;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le sette strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6209)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1963.
Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469.

Vista la domanda della Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio non compresi nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, approvate con decreto ministeriale 25 marzo 1939 ed attualmente in vigore, presentati dalla Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano:

Tariffa I, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa II, relativa all'assicurazione a vita intera con opzioni, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa III, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento avvenga;

Tariffa IV, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente, in caso di premorienza;

Tariffa V, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente in caso di premorienza;

Tariffa VI, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o non a tale epoca l'assicurato.

Roma, addì 21 giugno 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6172)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di Caltanissetta viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 727.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6233)

Autorizzazione al comune di Torino di Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1963, il comune di Torino di Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.568.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6234)

Autorizzazione al comune di San Mauro La Bruca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1963, il comune di San Mauro La Bruca (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6246)

Autorizzazione al comune di Zuccarello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1963, il comune di Zuccarello (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.066.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6247)

Autorizzazione al comune di Vezzi Portio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1963, il comune di Vezzi Portio (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 498.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6248)

Autorizzazione al comune di Tovo San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1963, il comune di Tovo San Giacomo (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.321.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6249)

Autorizzazione al comune di Rialto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1963, il comune di Rialto (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.919.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6250)

Autorizzazione al comune di Nasino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1963, il comune di Nasino (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.338.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6251)

Autorizzazione al comune di Mallare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1963, il comune di Mallare (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.592.323, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6252)

Autorizzazione al comune di Miggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1963, il comune di Miggiano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6235)

Autorizzazione al comune di Lequile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1963, il comune di Lequile (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6236)

Autorizzazione al comune di Berceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1963, il comune di Berceto (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6237)

Autorizzazione al comune di Vallo di Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1963, il comune di Vallo di Nera (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6238)

Autorizzazione al comune di Campello sul Clitunno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1963, il comune di Campello sul Clitunno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6239)

Autorizzazione al comune di Cascia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1963, il comune di Cascia (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6240)

Autorizzazione al comune di Massa Martana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1963, il comune di Massa Martana (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6241)

Autorizzazione al comune di Sant'Anatolia di Narco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1963, il comune di Sant'Anatolia di Narco (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6242)

Autorizzazione al comune di Valtopina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1963, il comune di Valtopina (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6243)

Autorizzazione al comune di San Leonardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1963, il comune di San Leonardo (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.082.032, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6244)

Autorizzazione al comune di Taipana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1963, il comune di Taipana (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.236.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6245)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Giovanni Gandini », di Lodi, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Milano numero 14845/1 del 9 aprile 1963, il preside del Liceo scientifico statale « Giovanni Gandini », di Lodi, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla prof.ssa Natalina Egi la donazione della somma di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Aldo Torti ».

(6223)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad acquistare un terreno e ad accettare un contributo dall'Amministrazione comunale di Giulianova.

Con decreto ministeriale n. 300.8/61675 del 31 maggio 1963, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad acquistare dalle signore Costantini Cecilia in Ferraioli, proprietaria, e Sulpizi Giuseppina in Costantini, usufruttuaria, un terreno di mq. 1396, sito in Giulianova, contrada degli Orti, distinto in catasto alla partita 299, foglio n. 8, particella 63/*B*, confinante con Ruggeri Iole, con via G. Matteotti, con via 24 Maggio, con Palucci Rosina in Pierantozzi, con Tulli Gabriele e con restante proprietà delle venditrici, del periziato valore di L. 6.980.000, nonchè ad accettare, dall'Amministrazione comunale di Giulianova (Teramo), il contributo di L. 6.735.700 pari al prezzo di acquisto del terreno in parola. All'atto di compravendita interverrà il commissario prefettizio di Giulianova, in rappresentanza del Comune per il versamento contestuale del contributo di cui sopra.

(6181)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa mista fra assegnatari « Di Trisolla », con sede in Cinigiano (Grosseto).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1963, il rag. Antonucci Gerardo è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa mista fra assegnatari « Di Trisolla », con sede in Cinigiano (Grosseto), in sostituzione del rag. Giuseppe Lockman.

(6219)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Latteria sociale cooperativa del Campidano di Terralba », con sede in Terralba (Cagliari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 giugno 1963, la Società cooperativa agricola « Latteria sociale cooperativa del Campidano di Terralba », con sede in Terralba (Cagliari), costituita per rogito Piu in data 10 febbraio 1957, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Carlo Vulpiani.

(6220)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7236, in data 20 giugno 1963, il prof. Antonino Lupoi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria.

(6174)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il fiume Meschio in comune di Vittorio Veneto (Treviso).

Con decreto 3 giugno 1963, n. 354/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il fiume Meschio, segnato nel catasto del comune di Vittorio Veneto (Treviso), sez. *C*, al foglio X, mappale 487, di mq. 82, ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 maggio 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3175)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Sant'Agata, in comune di Gallina (Reggio Calabria).

Con decreto 3 giugno 1963, n. 357/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Sant'Agata, segnato nel catasto del comune di Gallina (Reggio Calabria), al foglio n. 2, particella 16½, di mq. 340, come risulta dalla planimetria rilasciata il 26 marzo 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6176)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale, in destra, del torrente Amendolea, in comune di Condofuri (Reggio Calabria).

Con decreto 3 giugno 1963, n. 356/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale, in destra, del torrente Amendolea, segnato nel catasto del comune di Condofuri (Reggio Calabria), al foglio n. 65, mappali 38½ (Ha 0.61.40) e 39½ (Ha 1.09.10), di complessivi Ha 1.70.50, ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 febbraio 1962, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6177)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della zona di greto del rio Pineta, in comune di Diano Marina (Imperia).

Con decreto 3 giugno 1963, n. 355/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della zona di greto del rio Pineta, segnata nel catasto del comune di Diano Marina (Imperia), al foglio 11, di mq. 29, ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 novembre 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6178)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Corso dei cambi del 28 giugno 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,76	621,72	621,74	621,35	621,70	621,88	621,67	621,85	621,90	621,75
$ Can.	576,83	576,85	577 —	576,25	576 —	576,87	576,70	576,80	576,85	576,85
Fr. Sv.	143,63	143,62	143,66	143,67	143,60	143,66	143,60	143,65	143,66	143,62
Kr. D.	90,17	90,17	90,18	90,18	90,25	90,19	90,13	90,15	90,19	90,18
Kr. N.	87,01	87 —	87,02	86,96	87,10	87,02	87 —	87 —	87,03	87,03
Kr. Sv.	119,90	119,96	119,97	119,98	119,95	119,98	119,992	119,95	120 —	120 —
Fol.	172,62	172,635	172,63	172,61	172,71	172,68	172,59	172,70	172,69	172,65
Fr. B.	12,46	12,459	12,4650	12,46	12,445	12,47	12,4555	12,46	12,46	12,45
Franco francese	126,90	126,88	126,88	126,88	126,85	126,92	126,875	126,90	126,95	126,90
Lst.	1741,10	1741,25	1741,40	1740,50	1741 —	1741,46	1741 —	1741,35	1741,55	1741,30
Dm. occ.	156,19	156,24	156,28	156,20	156,15	156,16	156,2375	156,20	156,18	156,21
Scell. Austr.	24,10	24,10	24,10	24,085	24 —	24,10	24,95	24,10	24,10	24,09
Escudo Port.	21,69	21,69	21,7225	21,70	21,70	21,69	21,69	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 28 giugno 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,90
Redimibile 3,50 % 1934	92,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 giugno 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,51
1 Dollaro canadese	576,475
1 Franco svizzero	143,585
1 Corona danese	90,155
1 Corona norvegese	86,98
1 Corona svedese	119,952
1 Fiorino olandese	172,60
1 Franco belga	12,458
1 Franco francese	126,877
1 Lira sterlina	1740,75
1 Marco germanico	156,219
1 Scellino austriaco	24,09
1 Escudo Port.	21,695

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, istituito per l'anno accademico 1963-1964

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 *sub* 207 della legge 27 giugno 1942, n. 851;
Visto i decreti ministeriali 31 dicembre 1950 e 31 gennaio 1952;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1963-64 è istituito in Roma uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in regolari lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, nonchè di un periodo di tirocinio presso i Comuni che saranno designati dal Ministero dell'interno.

Esso avrà inizio nel mese di ottobre 1963 e termine nel mese di luglio 1964.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1964; che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il 30° e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1963-64; siano di buona condotta morale e civile e siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze coloniali comparate; in scienze economiche-sociali e politiche; in economia e diritto della Sezione magistrale di economia e diritto dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti all'ammissione del corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 200 e dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate alle Prefetture di residenza entro il termine massimo del 31 agosto del corrente anno.

Alla domanda devono essere uniti:

1) il diploma in originale o in copia legale, e il certificato attestante il conseguimento della laurea, con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea; diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2).

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1963-64 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data e il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del Comune di residenza dell'aspirante.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza o la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 150 (centocinquanta) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita Commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'Amministrazione circa l'attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Non saranno ammessi gli aspiranti che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata del corso: le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge — esclusi quelli militari — comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarne sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero, su proposta del Consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio dell'importo di L. 60.000 mensili, che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni o effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Roma, l'importo della borsa di studio è ridotta a L. 30.000.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una valutazione complessiva non inferiore ai 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 30.000.

Roma, addì 20 giugno 1963

p. Il Ministro: BISORI

(6225)

Concorso per « soli titoli » a posti di segretario comunale di qualifica iniziale

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, e 8 giugno 1962, n. 604, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli a posti di segretario comunale di seconda classe in prova (coefficiente 229).

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i segretari comunali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, prestino, con tale

qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni, il limite massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un limite massimo di cinque anni;

Per gli aspiranti che, alla data del bando, siano in servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 32 anni è elevato in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato, fino ad un massimo di otto anni.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato:

a) a quaranta anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i profughi delle zone di confine; per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici concessi ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) a quarantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (decreto 19 agosto 1948, n. 1180);

c) a quarantacinque anni per coloro che siano stati decorati al valor militare e promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

d) di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

e) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1945 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è elevato a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati, o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Le elevazioni del limite di età sopra indicate sono cumulabili. Non può, peraltro, essere ammesso in alcun caso al concorso colui che abbia superato il 45° anno di età;

3) possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per l'interno.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - dovranno pervenire al *Ministero stesso*, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 20 agosto 1963.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione *al concorso « per soli titoli »* a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova bandito con decreto ministeriale n. 17300.15/T del 15 giugno 1963.

Nella domanda gli aspiranti devono, inoltre, dichiarare espressamente di essere in possesso della cittadinanza italiana, di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quinta e indicare, altresì, la data ed il luogo di nascita nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

— il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

— le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

— la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

— il loro indirizzo.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'interessato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale in originale o in copia notarile;

b) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificati di servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici; diploma del corso di studi per aspiranti segretari comunali, titoli di studio superiori al diploma di scuola media superiore, ecc.);

c) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

d) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentadue anni;

A tal fine il servizio di ruolo prestato presso Amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato in carta da bollo dal capo dell'amministrazione;

e) un elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

f) il talloncino di ricevuta di vaglia postale dell'ammontare di L. 1000 (mille) per tassa di concorso, intestato alla Prefettura di Roma, con la indicazione della causale del versamento.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, gli aspiranti ex combattenti, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa rilasciata dalle autorità competenti, in carta bollata, a termini del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte alle operazioni di guerra.

Gli aspiranti che siano mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato medico mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, ovvero una dichiarazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, dal quale risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti e la categoria e la voce dell'invalidità dalla quale sono colpiti, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, nonchè la dipendenza da causa di servizio oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione relativo al riconoscimento delle qualità di invalido per servizio. I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità. I partigiani combattenti devono presentare il provvedimento, adottato dalla apposita Commissione, contenente il formale riconoscimento definitivo della qualifica. Gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore o di attestazioni al merito di guerra dovranno produrre i relativi brevetti in originale od in copia notarile.

I civili reduci dalla deportazione o dall'internamento, i profughi dai territori di confine e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per comportamento contrario al regime fascista devono far risultare tale circostanza mediante attestazione, da rilasciarsi su carta da bollo dal prefetto della Provincia nella quale risiedono.

I profughi dell'Africa italiana devono produrre l'attestato del Ministero dell'Africa italiana che attribuisce detta qualifica ovvero apposito certificato rilasciato dal prefetto a norma del decreto presidenziale n. 1117, in data 4 luglio 1956.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione devono presentare un certificato, rilasciato su carta da bollo, dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, che comprovi tale loro qualità.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio provinciale

del lavoro, comprovante tale loro qualità oppure il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione devono presentare il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato, rilasciato su carta da bollo, dal sindaco del Comune di residenza che comprovi tale loro qualità in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dall'art. 4, anche se presentati entro detto termine agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti;

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo dal quale risulti che l'aspirante, alla data del 20 agosto 1963, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 32°;

2) certificato rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati che siano invalidi di guerra dovranno produrre il certificato rilasciato dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, ai sensi dell'art. 131 numeri 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n 92;

5) certificato dello stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 6 debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), del precedente articolo 6.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 6, un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

Art. 8.

E' in facoltà del Ministero accertare l'idoneità fisica dei candidati mediante visita di controllo.

Art. 9.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 15 giugno 1963

p. Il Ministro: BISORI

(6069)

Concorso « per esami e per titoli » a posti di segretario comunale di qualifica iniziale

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, e 8 giugno 1962, n. 604, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe *in prova* (coefficiente 229).

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i segretari comuali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, prestino, con tale qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni, il limite massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un limite massimo di cinque anni.

Per gli aspiranti che, alla data del bando, siano in servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 32 anni è elevato in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato, fino ad un massimo di otto anni.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato:

a) a quaranta anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i profughi delle zone di confine; per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici concessi ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) a quarantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (decreto 19 agosto 1948, n. 1180);

c) a quarantacinque anni per coloro che siano stati decorati al valor militare e promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

d) di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

e) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1945 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è elevato a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati, o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Le elevazioni del limite di età sopra indicate sono cumulabili. Non può, peraltro, essere ammesso in alcun caso al concorso colui che abbia superato il 45° anno di età;

3) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente;

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per l'interno.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - dovranno pervenire al *Ministero* stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 20 agosto 1963.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione *al concorso « per esami e per titoli »* a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova bandito con decreto ministeriale n. 17300.15/E del 14 giugno 1963.

Nella domanda gli aspiranti devono, inoltre, dichiarare espressamente di essere in possesso della cittadinanza italiana, di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quinta e indicare, altresì, la data ed il luogo di nascita nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

— il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

— le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

— la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

— il loro indirizzo.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) il diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia notarile, nonchè un certificato attestante il punteggio ottenuto nell'esame di laurea, qualora tale punteggio non risulti dal diploma.

Sono considerate equipollenti alla laurea in giurisprudenza le seguenti lauree:

— in scienze politiche;

— in scienze politiche e sociali;

— in scienze coloniali;

— in scienze diplomatiche e consolari;

— in economia e diritto;

— in scienze economiche e marittime;

— in economia e commercio;

b) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificati di servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici; diploma del corso di studi per aspiranti segretari comunali, lauree non equipollenti a quella in giurisprudenza ed altri titoli di studio;

c) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

d) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentadue anni.

A tal fine il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato in carta da bollo dal capo dell'amministrazione;

e) un elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

f) il talloncino di ricevuta di vaglia postale dell'ammontare di L. 1.000 (mille) per tassa di concorso, intestato alla Prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, gli aspiranti ex combattenti, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa rilasciata dalle autorità competenti, in carta bollata, a termini del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte alle operazioni di guerra.

Gli aspiranti che siano mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato medico mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, ovvero una dichiarazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, dal quale risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti e la categoria e la voce dell'invalidità dalla quale sono colpiti, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, nonchè la dipendenza da causa di servizio oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione relativo al riconoscimento della qualità di invalido per servizio. I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità. I partigiani combattenti devono presentare il provvedimento, adottato dall'apposita Commissione, contenente il formale riconoscimento definitivo della qualifica. Gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore o di attestazioni al merito di guerra dovranno produrre i relativi brevetti in originale od in copia autentica notarile.

I civili reduci dalla deportazione o dall'internamento, i profughi dai territori di confine e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per comportamento contrario al regime fascista devono far risultare tale circostanza mediante attestazione, da rilasciarsi su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nella quale risiedono.

I profughi dell'Africa italiana devono produrre l'attestato del Ministero dell'Africa italiana che attribuisce detta qualifica ovvero apposito certificato rilasciato dal Prefetto a norma del decreto Presidenziale n. 1117, in data 4 luglio 1956.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione devono presentare un certificato, rilasciato su carta da bollo, dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, che comprovi tale loro qualità.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro, comprovante tale loro qualità oppure il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione devono presentare il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato, rilasciato su carta da bollo, dal sindaco del Comune di residenza che comprovi tale loro qualità in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dall'art. 4, anche se presentati entro detto termine agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, secondo il programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte e la sede nella quale avranno luogo saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso, ai recapiti indicati nelle domande, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Del diario delle prove scritte sarà dato, altresì, avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla Commissione giudicatrice.

Per poter sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

Art. 7.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, ogni commissario dispone di 5 punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 7/10 nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa che non s'intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 6/10.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo dal quale risulti che l'aspirante, alla data del 20 agosto 1963, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 32°;

2) certificato rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati che siano invalidi di guerra dovranno produrre il certificato rilasciato dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, ai sensi dell'art. 131 nn. 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

5) certificato dello stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 9.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 8 debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), del precedente art. 8.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 8, un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero accertare l'idoneità fisica dei candidati mediante visita di controllo.

Art. 11.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 14 giugno 1963

p. Il Ministro: BISORI

PROGRAMMA DI ESAMI

1. Istituzioni di diritto pubblico.
2. Principi di ragioneria generale (con particolare riguardo alle aziende pubbliche) e computisteria.
3. Legislazione speciale amministrativa.
4. Nozioni di diritto civile.
5. Nozione di diritto penale (libri 1° e 2° del Codice penale).
6. Nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.
7. Legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti.
8. Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.
9. Legislazione sociale.
10. Nozioni di statistica con particolare riguardo alla statistica della popolazione e alla demografia.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3; la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

(6070)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario prove scritte del concorso per esami a cinquantacinque posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 1° febbraio 1962.

Le prove scritte di esame del concorso a cinquantacinque posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 1° febbraio 1962, avranno luogo nei giorni 22 e 23 luglio 1963 alle ore 8 presso le seguenti sedi:

Roma: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;

Bari: Istituto Salesiano del Redentore, piazza Redentore;

Bologna: Scuola d'ingegneria dell'Università degli studi, viale Risorgimento n. 2;

Cagliari: Università degli studi - Facoltà di magistero e lettere, piazza d'Armi - Sa Duchessa;

Genova: Ente Nazionale Addestramento Lavoratori Commercio (E.N.A.L.C.), via Ponte Reale n. 2;

Milano: Società Umanitaria, via Daverio n. 7;

Padova: Ente autonomo Fiera di Padova, via Nicolò Tommaseo n. 59;

Palermo: Caserma « Ciro Scianna », 46° Reggimento fanteria, corso Calatafimi n. 1000;

Torino: Istituto San Giovanni Evangelista, via Madama Cristina n. 1.

(6275)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9180 del 31 dicembre 1961, con il quale venne indetto pubblico concorso per posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 3458 del 5 giugno 1963, con il quale veniva approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice che aveva proceduto all'espletamento del concorso;

Visto il successivo decreto n. 3638 del 13 giugno 1963, con il quale, dopo aver rilevato, che nei verbali numeri 2 e 4 la Commissione era incorsa in errori materiali di calcolo, si revocano i decreti n. 3458 e n. 3459 del 5 giugno 1963 e si rimettevano gli atti alla Commissione per il riesame;

Visto il verbale n. 10, col quale sono state apportate le correzioni necessarie;

Riconosciuta pertanto regolare la formulazione della nuova graduatoria così come scaturita a seguito degli ultimi verbali;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sull'istituzione del Ministero della sanità;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia, i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso sopra indicato:

1. Di Iorio Cesare . . . . . punti 54,449 su 100
2. Larciprete Pasquale . . . . » 54,279 »
3. Eremita Giuseppe . . . . » 50,694 »
4. Passarelli Giacomo . . . . » 49,204 »
5. Aldorasi Beniamino . . . . » 49,007 »
6. Piano Giovanni . . . . . » 48,746 »
7. Fusco Domenico . . . . . » 48,702 »
8. Rea Ugo . . . . » 48,054 »
9. Rega Luigi . . . . . . » 48,030 »
10. D'Ascenzo Elio Lucio . . . . » 47,740 »
11. Fiocca Carlo . . . . . . » 47,596 »
12. Basti Tommaso . . . . . » 47,490 »
13. Cipollone Antonio . . . . » 47,037 »
14. Francario Francesco . . . . » 46,980 »
15. Scorpio Tommaso . . . . » 46,280 »
16. Verrengia Celestino . . . . » 45,160 »
17. Evangelista Gervasio . . . . » 45,000 »
18. Frezza Sergio . . . . . » 44,900 »
19. Altopiedi Carmelo . . . . . » 44,610 »
20. De Rosa Pasquale . . . . » 44,308 »
21. Genua Lorenzo . . . . . » 43,944 »
22. Iocca Pietro . . . . . . » 43,930 »
23. Vendettuoli Eugenio . . . . » 43,840 »
24. Mancini Pietro . . . . . . » 42,680 »
25. Pirolli Aldo . . . . » 42,467 »
26. Carugno Luigi . . . . . . » 42,252 »
27. Giuliano Eduardo . . . . . » 40,829 »
28. Milano Giuseppe . . . . » 40,330 »
29. Magistro Francesco . . . . » 39,470 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 20 giugno 1963

Il medico provinciale: TURSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3889 del 20 giugno 1963, con il quale si è provveduto ad approvare la nuova graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice a seguito di riesame dei verbali;
Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del predetto concorso, secondo l'ordine della nuova graduatoria e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sull'istituzione del Ministero della sanità;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso sopraindicato per le condotte segnate accanto di ciascuno di essi:

1) Di Iorio Cesare: Termoli;
2) Larciprete Pasquale: Pozzilli;
3) Eremita Giuseppe: Campolieto;
4) Passarelli Giacomo: Pietracatella;
5) Aldorasi Beniamino: Castelbottaccio;
6) Piano Giovanni: Capracotta, 1ª condotta;
7) Fusco Domenico: Castellino sul Biferno;
8) Rea Ugo: Morrone nel Sannio;
9) Rega Luigi: Matrice;
10) D'Ascenzio Elio Lucio: Sant'Angelo Limosano;
11) Fiocca Carlo: San Pietro Avellana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 20 giugno 1963

Il medico provinciale: TURSI

(5759)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERCELLI

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Vercelli.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2097/61, in data 26 luglio 1962, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso a posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1960, indetto con decreto 2097 del 25 febbraio 1961;
Vista la nota del prefetto di Vercelli in data 14 giugno 1963, n. 20898, divisione 2ª, con la quale è stato segnalato il trasferimento del dott. Alfredo Capizzi e la sostituzione del medesimo con il dott. Adolfo Cianciabella;

Decreta:

Il dott. Alfredo Capizzi, segretario della Commissione di cui alle premesse è sostituito dal dott. Adolfo Cianciabella, consigliere di 3ª classe in servizio presso la prefettura di Vercelli.

Vercelli, addì 17 giugno 1963

Il veterinario provinciale: ZANACCA

(6192)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.